

Per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie

Riforma della 231

Atteso oggi in Cdm il Ddl che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi

Verso la riduzione dei reati che fanno scattare le sanzioni alle aziende

La riforma del decreto 231 sulla responsabilità di impresa approda oggi al Consiglio dei ministri, sotto forma di Ddl. L'obiettivo è semplificare la disciplina del 2001 e ridurre i reati presupposto. Uno dei punti centrali cui dovrà cercare di dare risposta il Ddl è definire criteri che possano diventare parametri per la valutazione dei modelli predisposti dalle imprese (e rafforzarli). In arrivo la messa alla prova dell'ente che determinerà l'estinzione dell'illecito amministrativo.

Abriani e De Cesari — a pag. 4

Riforma della 231, nelle imprese modelli rafforzati

Responsabilità d'impresa. Oggi al Cdm il disegno di legge per semplificare la disciplina del 2001 e ridurre i reati presupposto



In arrivo la messa alla prova dell'ente che determinerà l'estinzione dell'illecito amministrativo

**Niccolò Abriani
Maria Carla De Cesari**

La riforma della legge 231 dovrebbe tagliare oggi il traguardo del Consiglio dei ministri, sotto forma di disegno di legge.

Dopo la proposta avanzata, a fine 2025, dalla commissione Fidelbo, composta da esperti nominati dal ministero della Giustizia, il Governo mantiene la promessa di intervenire con semplificazioni su una disciplina che - per utilizzare le parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante la sua relazione all'Assemblea a fine maggio - ha assunto sempre più finalità punitive in un crescente numero di materie.

Lo ha precisato, proprio a margine dell'Assemblea di Confindustria, il ministro della giustizia Carlo Nordio: attualmente gli imprenditori «non sono garantiti

contro azioni penali e ingiustificate», perché «quando l'imprenditore ha costituito un modello di organizzazione e lo ha efficacemente attuato con costi e sacrifici, poi quel modello può non essere riconosciuto dai tribunali».

Ecco, dunque, uno dei punti centrali cui dovrà cercare di dare risposta il disegno di legge: definire criteri che possano diventare parametri per la valutazione dei modelli predisposti dalle imprese.

In attesa di conoscere il testo definitivo del disegno di legge, occorre rifarsi alle conclusioni cui è giunta la commissione Fidelbo: la proposta è quella di indirizzare la valutazione del giudice attraverso best practice e, in caso di scostamento, occorrerà motivare la scelta. Insomma, si inverte il paradigma.

La riforma punta a enfatizzare il carattere preventivo che è stato affidato alla disciplina 231, ma in un'ottica di semplificazione e anche di effettività si punta a razionalizzare il catalogo dei reati presupposto, che in questi anni è di-

ventato bulimico. Centrale - come hanno scritto gli esperti del ministero - è la colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell'illecito dell'ente.

Altro caposaldo è la previsione di ulteriori misure premiali che favoriscano anche il recupero della legalità.

La riforma del decreto legislativo 231/2001 deve tener conto dell'evoluzione del diritto della società, perché quest'ultimo e il sistema della prevenzione dei reati hanno continuato a scorrere lungo percorsi tra loro paralleli.

La funzione centrale rivestita dal sistema dei controlli societari nella governance delle grandi im-



prese azionarie rappresenta, da tempo, un dato acquisito nei principali ordinamenti capitalistici. La più recente stagione normativa del nostro diritto societario è culminata nella enunciazione del principio dell'adeguatezza degli assetti organizzativi interni dell'impresa quale "architrate" del governo societario e nella valorizzazione del sistema di controllo e gestione integrata del rischio, enunciata non soltanto nell'articolo 147 sexies del nuovo Tuf per le società quotate, ma per tutte le società di capitali dall'articolo 2396 quinquies del Codice civile. Si richiede, infatti, agli organi di controllo di appuntare la loro vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dall'impresa e sul coordinamento delle sue funzioni, avendo riguardo - si precisa, con evidente sintonia al modello 231 - al suo "concreto funzionamento".

In questo nuovo scenario, ribadito anche dal nuovo articolo 2380 bis del Codice - che attribuisce all'esclusiva competenza dell'organo amministrativo non solo la gestione ma anche l'organizzazione dell'impresa - si iscrive la scelta di fondo della commissione governativa di ridisegnare la disciplina della 231 attorno alla colpa di organizzazione che trova una sua definizione e assurge a elemento costitutivo dell'illecito.

Da questa premessa deriva una serie di corollari, tra i quali fanno spicco il superamento della distinzione soggettiva tra apicali e sottoposti e la tassatività della condotta esigibile dall'ente che, a sua volta, conduce ad una inversione dell'onere della prova nella verifica dell'idoneità (e dunque dell'efficacia esimente) dei modelli organizzativi. In una visione moderna della compliance, che assegna ai modelli organizzativi il ruolo di strumento di presidio della legalità e gestione dei rischi, in cui si integra la prevenzione dei reati presupposto, viene affermata la tassatività della condotta esi-

gibile, richiedendo all'accusa di provare il deficit organizzativo ai fini dell'irradiazione della responsabilità all'ente.

Da queste opzioni di fondo discendono ulteriori conseguenze in punto di contenuto del modello organizzativo e criteri di valutazione giudiziale; ma, prima ancora, di visione generale dell'istituto che trascende la dimensione punitiva per enfatizzare la sua funzione proattiva. Di qui l'introduzione di una forma di messa alla prova dell'ente che determinerà l'estinzione dell'illecito amministrativo, qualora risulti l'attivazione dell'ente al fine di rimuovere il deficit organizzativo cui sia riferibile la mancata prevenzione del reato. Il presupposto è la preventiva adozione di un modello organizzativo che risulti suscettibile di una efficace ristrutturazione, operata nell'interlocuzione e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e tale da colmarne le lacune, rafforzandone prospettivamente i presidi.

Tra i temi meritevoli di un supplemento di riflessione, nel percorso del disegno di legge, fa spicco la conservazione del sistema di sanzioni, connotato da un meccanismo di calcolo piuttosto bizantino difficilmente comprensibile dagli operatori (stranieri in modo particolare), e la disciplina della prescrizione, posto che la riconduzione al reato presupposto ascritto alla persona fisica potrebbe non rispondere alle istanze di certezza che informano il diritto delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

231

DAL 2001 SONO CRESCIUTI I REATI

Il decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti e delle società per i reati commessi dai propri dipendenti e amministratori. La difesa delle imprese è rappresentata dai modelli organizzativi. Nel corso degli anni l'elenco dei reati si è andato a ampliare in modo "bulimico".